



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

12/22

DECRETO DIRIGENZIALE N. 03 /DA del

25 GEN 2024

Oggetto: Contenzioso **CARDILLO GIUSEPPE C/ CAS** liquidazione spese legali su ORDINANZA n. 1828/2023 del TRIB. di CATANIA del 22/6/2023 oltre interessi di mora e spese dell'Atto di Precetto del 12/12/2023.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIB. di CATANIA R.G. 1828/2023 tra le parti CARDILLO GIUSEPPE cod. fisc. CRDGPP77A23C351X c/CAS è stata emessa l'Ordinanza del 22/6/2023, notificata in forma esecutiva il 20/7/2023, che si allega, con la quale è stato respinto il reclamo promosso da questo Ente che è stato condannato, tra l'altro, al rimborso delle spese legali per € 3283,00 oltre accessori complessivi € 3.926,46;

Che il Sig. Cardillo, non avendo ricevuto il pagamento nei termini ha notificato in data 12/12/2023 un Atto di Precetto di complessivi € 12.368,03 contenente il rimborso spese sia della suddetta ordinanza che dell'Ordinanza n. 3188/22 del Trib. di CT già liquidata con precedente Decreto n. 631/DA del 29/12/2023, che si allega;

Che a seguito di contatti intercorsi tra questo Ufficio ed il legale del Sig. Cardillo, Avv. Maria Donata Pennisi, preso atto della liquidazione in corso di cui al suddetto Decreto 631/DA/2023, è stato concordato di procedere, con il seguente atto, alla liquidazione dell'Ordinanza RG 1828/2023 per € 4.790,29 oltre agli interessi di mora maturati per 213,92 e delle spese dell'atto di precetto per € 344,36 per una somma complessiva di 5.348,57, giusta PEC del 10/1/2024 che si allega. Con la liquidazione del presente atto l'Avv. Pennisi ritiene soddisfatto l'atto di Precetto e rinuncia all'azione esecutiva avviata con lo stesso;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 5.348,57 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione dell' Ordinanza R.G. n. 1828/23 del TRIB. di CATANIA e delle spese dell'atto di Precetto del 12/12/23 come esposto nella PEC del 10/1/2024 dell'Avv.

Pennisi, che si allegano, il pagamento di € 5.348,57 in favore di CARDILLO GIUSEPPE nato a Catania il 23/1/1977 cod. fisc. CRDGPP77A23C351X, mediante bonifico sul c/c IBAN IT23T 02008 83951 000300 347782 allo stesso intestato ;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



IL TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei giudici:

Gaetano Cataldo (Presidente ed estensore),

Alessandro Rizzo

e Luisa Intini;

premessi, in punto di fatto, che:

- con l'odierno reclamo, il Consorzio per le Autostrade Siciliane si duole dell'ordinanza di accoglimento resa *inter partes* nel giudizio cautelare precedentemente introdotto dal sig. Cardillo rivolto ad ottenere ex art. 700 c. p. c. un provvedimento d'urgenza anticipatorio di una pronunzia di merito ex art. 844 c. c., e stigmatizza (il reclamo) diversi *errores in iudicando* da parte del giudice di prime cure in ordine alla valutazione del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*;
- in tesi:
 - o il g. u. ha errato nel ritenere la sussistenza del *periculum in mora*, posto che il ricorrente aveva lamentato una situazione di fatto sussistente da almeno tre anni;
 - o il g. u. non ha temperato le ragioni della proprietà con quelle della produttività: “*le asserite immissioni si riconnettono all'esercizio dell'infrastruttura autostradale e, dunque, all'utilizzazione dell'opera pubblica secondo la sua tipica destinazione*”;
 - o inoltre: “*L'arteria autostradale de qua è stata realizzata prima dell'immobile di proprietà del ricorrente, non sussiste una colpa specifica ascrivibile al CAS per inadempimento di obblighi di contenimento e gestione dell'infrastruttura autostradale, di contro, parimenti, non sussiste una concreta lesione del diritto alla salute e all'integrità psico fisica del ricorrente che non ha prodotto agli atti del procedimento alcun valido elemento probatorio a sostegno dell'assunto./ L'art. 16 seg. del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e l'art. 26 seg. del DPR 495/1992 Regolamento di attuazione) pongono un divieto di edificabilità assoluta ed inderogabile nell'ambito della fascia di rispetto autostradale per una distanza di mt.*

60 fuori dai centri abitati e mt. 30 all'interno dei centri abitati oppure nelle aree edificabili fuori”;

- il giudice di prime cure ha fondato la propria statuizione su di una consulenza “nulla” e “illegittima”; ciò in quanto:
 - 1) il c. t. u. ha limitato temporalmente i propri accertamenti – contro il volere del Consorzio – prendendo a campione soltanto le emissioni di rumore di due giorni a fronte dei sette giorni minimi di campionamento prescritti dalla disciplina di settore (l'allegato C, punto 2 del D.M. 16 Marzo 1998);
 - 2) il c. t. u. ha inoltre misurato il rumore di fondo in orario diverso da quello in cui poi ha misurato il rumore complessivo, di guisa che il valore differenziale indi ricavato è inattendibile; sollevati rilievi sul punto, il c. t. u. ha risposto in modo insoddisfacente;
- il sig. Cardillo ha resistito al reclamo difendendo punto per punto la bontà della statuizione di prime cure e l'operato del c. t. u., nonché specificamente contestando (a) che il proprio immobile sia stato edificato prima dell'autostrada (*“Innanzitutto non è vero che la realizzazione del tratto autostradale è avvenuta prima della costruzione dell'immobile de quo in quanto nell'art. 8 dell'atto di donazione del 15.2.2016 (doc.1 fasc. ricorso), la donante espressamente dichiara “che i lavori di costruzione sono iniziati e ultimati anteriormente all'1.9.1967 (giusta nulla osta per esecuzione lavori edili del 26.7.1962)”./ Considerato che, come facilmente verificabile, l'A18 in quel tratto è stata realizzata tra il 1965 e il 1971, è evidente che l'autostrada è stata costruita dopo, con la conseguenza che, seguendo lo stesso ragionamento del CAS, meritevole di particolare tutela è semmai l'immobile del Sig. Cardillo, già preesistente rispetto all'autostrada”*) e che (b) la limitazione temporale del campionamento sia avvenuta contro la volontà del Consorzio (*“in sede di operazioni peritali il CAS (presente sui luoghi con il proprio difensore ed il proprio ctp designato) ha concordato con il CTU sull'opportunità di effettuare le misurazioni soltanto per alcuni giorni per limitare il costo della consulenza, nell'ottica di una efficiente rilevazione, stante anche le incerte condizioni metereologiche, sempre tenendo ferme le esigenze di celerità tipiche di un giudizio d'urgenza, come peraltro riportato nel verbale di sopralluogo del 12 luglio 2022 (cfr. pag.21 della relazione)”*);
- nel corpo dell'ordinanza, il giudice di prime cure ha motivato l'accoglimento della domanda cautelare argomentando, quanto al contemperamento ex art. 844, co. 2, cit., nei seguenti termini: *“la valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c. risponde — nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà — alla*

tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita (Cass. III, n. 20927/2015; Cass. II, n. 5564/2010)./ Pertanto, senza voler sottacere il rilievo pubblicistico e meritevole di tutela anche degli interessi perseguiti da pare resistente con la gestione del tratto autostradale, il diritto fondamentale alla salute, anche latamente inteso, è da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione (cfr. Cass. I, n. 14180/2016, in tema di immissioni acustiche provenienti da circolazione stradale)”; e, quanto alle doglianze sub 1 e 2 avverso la c. t. u., nei seguenti termini: “il c.t.u., al fine di accertare l’esistenza e le caratteristiche delle immissioni oggetto del presente procedimento cautelare, ha innanzitutto effettuato più sopralluoghi, non solo rilevando l’astratta intensità del rumore proveniente dal tratto autostradale, bensì correttamente anche raffrontando, in termini differenziali, il rumore ambientale e il rumore residuo, al fine di determinare il contributo causale della fonte di immissioni oggetto del ricorso al netto del rumore di fondo preesistente e non derivante da beni nella custodia di parte resistente./ Il c.t.u. ha inoltre adeguatamente precisato, rispondendo alle osservazioni di parte resistente, che nel caso concreto i rumori che si producono all’interno della stazione di servizio ritratta nelle foto prodotte sono irrilevanti, in quanto riferiti all’uso della pompa o alla chiusura di qualche sportello di automobile; l’area delle attività del rifornimento (area pompe) dista inoltre circa 34 m dalla camera da letto del ricorrente, non si trova sull’asse sorgente-recettore ed è ubicata ad una quota molto più bassa rispetto al piano di calpestio della camera da letto./ All’esito dei sopralluoghi, è stato accertato il superamento del limite di normale tollerabilità per le immissioni sonore, ai sensi non solo dell’art. 844 c.c., bensì anche della specifica disciplina di settore, ossia dei limiti fissati dal D.P.R. 30.03.2004 n. 142 contenente “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” - che segnatamente indica un valore limite diurno di 70 dB (A) ed un valore limite notturno di 60 dB(A)-./ Non si ritiene per altro verso che, quantomeno nella presente fase cautelare e sommaria, siano necessarie ulteriori indagini. D’altra parte nella fattispecie il resistente non ha realmente indicato la fonte normativa in proposito invocata (che impone un monitoraggio del rumore per un tempo di misura non inferiore ad una settimana) e la stessa non sarebbe comunque vincolante, perché, come chiarito da giurisprudenza costante, nella particolare materia delle immissioni acustiche, esistono due livelli di tutela, uno costituito dal regime amministrativo destinato alla P.A. in relazione alla quiete pubblica e l’altro che attiene ai rapporti tra privati, regolati dagli artt. 844 e 2043. Pertanto, il rispetto della normativa pubblicistica non fa venir meno la possibile

responsabilità sotto il profilo civilistico, per violazione dell'art. 844. Il criterio legale di riferimento è quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., parametro che non può ritenersi superato dalle leggi e dai regolamenti speciali, attesa la diversità di finalità e di campo di applicazione, sicché, se è certamente illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, la violazione della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti imposti dalla normativa tecnica (Cass. III, n. 15233/2014; Cass. VI n. 1069/2017; Cass. II, n. 23754/2018)";

considerato, in punto di diritto, che:

- da un punto di vista processuale, va anzitutto premesso quanto segue;
 - o com'è noto, la Consulta (chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 669 *terdecies* c. p. c., laddove, nella formulazione originaria, si negava il reclamo alla parte che avesse in prime cure chiesto senza successo un provvedimento cautelare) ha chiaramente delineato la struttura del giudizio di reclamo, connotandolo come "revisio prioris instantiae, il quale consente, da parte di un giudice diverso e collegiale, il controllo sugli errores in procedendo e in iudicando eventualmente commessi dal giudice della cautela" (Cost. 253/1994); sulla disciplina del procedimento è poi intervenuto il Legislatore, il quale, da un canto, ha espressamente esteso il reclamo anche ai provvedimenti di rigetto, nonché, d'altro canto, esteso il *thema decidendum* del giudizio di reclamo, prevedendo che "Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice" (d. P. R. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006); anche tale seconda modifica si colloca sulla scia della citata sentenza della Consulta (nel corpo della quale è affermato che "La sperequazione determinata dalla reclamabilità dei soli provvedimenti che concedono il provvedimento cautelare non può nemmeno considerarsi compensata dal fatto che, a norma dell'art.669-septies, primo comma, il provvedimento negativo non preclude la riproposizione dell'istanza di provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto e di diritto"; e che "i rimedi della reclamabilità e della riproponibilità (nei limiti sopra esposti) dell'istanza

cautelare operano su piani diversi, non sovrapponibili ma complementari, sì che la disponibilità del secondo non esclude la necessità di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo”) e mira a far confluire pure nel giudizio di reclamo anche la delibazione delle circostanze e i motivi sopravvenuti; il riferimento alla natura del reclamo come strumento utile a ottenere una *revisio prioris instantiae* è stato mantenuto dalla successiva giurisprudenza di merito, la quale converge generalmente sulla natura interamente “devolutiva” della materia, ma senza mettere in discussione l’assunto secondo cui il giudizio susseguente al reclamo deve pur sempre tendere a sollecitare un “controllo sugli errores in procedendo e in iudicando eventualmente commessi dal giudice” monocratico da parte del collegio; ne deriva che un reclamo il quale non segnali un *error in procedendo e/o in iudicando* asseritamente commesso al giudice di prime cure, ma che si limiti a riproporre le difese già esposte dinanzi a quest’ultimo, si palesa vocato all’inammissibilità; come può infatti osservarsi, in casi siffatti il reclamo non risulta più rivolto a introdurre una “*revisio prioris instantiae*” ma un “*novum iudicium*” (con riferimento al giudizio di appello, ma con indicazioni di carattere più generale rivolte ad evidenziare la differenza strutturale tra i due tipi di giudizio, le SS. UU. della S. C. hanno del tutto persuasivamente chiarito che l’atto introduttivo del primo tipo di giudizio deve necessariamente contenere “*una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice*” – SS. UU. 27199/2017);

- o l’art. 700 c. p. c. prevede tra i suoi presupposti che il diritto fatto oggetto di cautela dal ricorrente “*sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile*”; “imminente” vuol dire, in senso stretto, “sovrastante”, in senso figurativo “che è prossimo ad accadere”; la circostanza che la possibile causa del pregiudizio sussista da molto tempo prima che il soggetto che si sente minacciato agisca in giudizio ex art. 700 cit. non ha un valore decisivo di per sé, né appare ragionevole affermare in via di principio che una causa sussistente da tempo precluda comunque una utile invocazione della tutela ex art. 700 cit.; tale principio è senz’altro corretto se la causa non sia più efficiente al momento della proposizione del ricorso; ma, nei casi in cui tale causa sia ancora efficiente, l’inerzia del ricorrente può tutt’al più assumere un valore indiziario rispetto alla concreta idoneità causale del fatto denunciato; sicuramente l’affermazione che un evento pregiudizievole possa accadere da un momento all’altro risulta poco credibile razionalmente laddove tale affermazione faccia leva su di una situazione di fatto sussistente già da molto tempo; si tratta però, come detto, di una considerazione valida

soltanto a livello puramente indiziario, destinata a essere verificata avuto riguardo alla concretezza della situazione di fatto denunciata; *in primis* occorre infatti verificare quale sia il tipo di danno lamentato, se si tratti di un danno destinato a prodursi in un solo istante e tutto in una volta (ed anche in questo caso dovendosi verificare se la perdurante efficienza del fattore causale non aumenti comunque le probabilità di verifica) ovvero se si tratti di un danno destinato a prodursi lentamente nel tempo di guisa che da un certo momento in poi il reale pericolo paventato sia quello di un suo aggravamento; nel caso di immissioni di rumore, laddove il diritto tutelato è quello alla salute, il codice civile pone peraltro una presunzione, sia pure ancorandola alla nozione elastica di “normale tollerabilità”; ne deriva che le immissioni di rumore che superano la soglia della normale tollerabilità vanno ritenute presuntivamente pericolose per il diritto alla salute; la circostanza che tali immissioni si siano protratte per lungo tempo prima che il potenziale danneggiato agisca in giudizio ex art. 700 cit. perde di significato rispetto alla tipologia di danno paventato; né può dirsi che in concreto il fatto che egli abbia per lungo tempo tollerato le immissioni gli precluda la possibilità di agire, ciò in quanto, come detto, il codice civile ancora la presunzione ad una nozione che prescinde dalla soglia di tolleranza del diretto interessato ma fa leva su di una soglia *standard* (la normale tollerabilità); ove poi l’interessato abbia fatto precedere all’iniziativa giudiziaria la via stragiudiziale operando previe istanze e diffide anche per questo aspetto il riferimento alla tolleranza dell’interessato si rivela fallace;

- da un punto di vista sostanziale, va invece osservato quanto segue:
 - o secondo l’art. 844, co. 2, c. c.: *“Nell'applicare questa norma l'autorita' giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”*;
 - o il giudice di legittimità precisa che *“il criterio del temperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, posto dall'art. 844, 2° comma, c.c., non implica che nelle zone a prevalente vocazione industriale debbano necessariamente considerarsi lecite e tollerabili, per il solo fatto della destinazione urbanistica data dalla competente p.a. all'area interessata dal fenomeno, le immissioni di qualsiasi natura ed entità determinate dall'attività produttiva, ma implica solo che, nella riconosciuta preminenza dell'interesse collettivo, in termini di prodotto e di occupazione, alla prosecuzione dell'attività immissiva, possa essere effettuata una valutazione comparativa degli interessi dedotti in giudizio ai fini della determinazione del contenuto della sanzione da applicare, ciò che si realizza con l'attribuire al*

giudice, una volta che abbia riconosciuto l'esigenza del mantenimento dell'attività produttiva, il potere di astenersi dall'adozione di misure inibitorie, e di far luogo, invece, a statuizioni che, pur con il sacrificio della piena tutela della proprietà individuale, consentano la prosecuzione dell'attività immissiva dietro pagamento di un congruo indennizzo, sempre che detta attività rimanga nei limiti della normale tollerabilità, configurandosi come dannosa, ma lecita” (C. 13334/1999);

- *tengasi per altro in conto che, nella giurisprudenza di legittimità più recente, si assiste ad un progressivo rafforzamento delle ragioni della tutela del diritto alla salute rispetto a quelle della produzione (così, ad esempio, secondo Cass. civ. Sez. II Sent., 31/08/2018, n. 21504, “l'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione - la soddisfazione di una normale qualità della vita. Ne deriva l'esclusione, in siffatta evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso”;*

ritenuto, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, che:

- il reclamo va integralmente disatteso;
- avuto riguardo al tipo di pericolo paventato e alle incontestate preve istanze e diffide del sig. Cardillo, la risalenza nel tempo delle immissioni di rumore rispetto a quello di proposizione del ricorso risulta priva di rilevanza;
- non è vero che il giudice di prime cure non abbia contemperato le ragioni del diritto alla salute con quelle della produzione; su questo punto il reclamo non introduce una reale censura alle motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata (e più sopra testualmente citata); in ogni caso la motivazione di cui alla gravata ordinanza si palesa del tutto condivisibile avuto riguardo al quadro giurisprudenziale di riferimento più sopra richiamato;
- l'operato del c. t. u. è stato puntualmente valutato dal giudice di prime cure, il cui provvedimento è chiaro nel tracciare la distinzione tra la rilevanza della disciplina pubblicitaria di settore e quella sottesa all'applicazione dell'art. 844 c. c.; anche su questo punto il reclamo, lungi dallo stigmatizzare un qualche errore *in iudicando* del giudice di

prime cure, si limita a riportare le censure del consulente di parte avverso l'operato del c. t. u. e a sollecitare un *novum iudicium*;

- secondo soccombenza, il reclamante deve rifondere il ricorrente delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 3.283,00 per compensi di difesa (secondo il d. m. 55/2014 per le tre fasi espletate e lo scaglionamento delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 26.000.00, ex art. 5, co. 6, d. m. cit., con il massimo abbattimento per la fase istruttoria non essendo stata raccolta prova costituenda).

P. t. m.

Rigetta il reclamo;

condanna il Consorzio reclamante a rifondere il sig. Cardillo delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.283,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso *a forfait* come da d. m. cit.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento previsto dall'art. 13, co. 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 22/06/2023.

IL PRESIDENTE

dott. G. Cataldo

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.

PEC

Tipò E-mail

PEC

Da -- < mariadonata.pennisi@pec.ordineavvocaticatania.it >

A < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto NOTIFICAZIONE ai sensi della legge n. 53 del 1994

*Letta AM. PENNISI
OP5-2881416*

Martedì 12-12-2023 11:24:10

ATTENZIONE: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge N.53 del 21/1/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) Registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) Accedere a uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:
 - Agenzia per l'Italia Digitale: <http://dss.digitpa.gov.it/dss-webapp/home>
 - Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>
- 3) Seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

In ogni caso, a titolo di cortesia, si allegano i medesimi documenti in formato pdf.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente, consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.

Allegati:

Cardillo_-_CAS=Atto_di_Precetto.pdf.p7m RELATA_DI_NOTIFICA_Cardillo_-_CAS_Precetto.pdf.p7m Cardillo_-_CAS=Atto_di_Precetto.pdf RELATA_DI_NOTIFICA_Cardillo_-_CAS_Precetto.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

*Decreto 631 del 28/12/23
d e 6205,95 pg. Sp. g. arch.
no 3188/22 +
P. m. s.
E. P. A. 28/12/23*



*invia la pct all'Av. Pennisi x come
no decisa e chiedere di restituire x seguire
il solo corso. 9/1/24*

ATTO DI PRECETTO

Il sig. **CARDILLO Giuseppe**, C.F.: CRDGPP77A23C351X, nato a Catania il 23 gennaio 1977 e residente in Mascali (CT), via Spiaggia n. 144, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Donata Pennisi (C.F.: PNNMDN79P41C351L) del Foro di Catania con studio in Catania, Corso Italia n.92, Pec: mariadonata.pennisi@pec.ordineavvocaticatania.it, Fax: 0952881416, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, giusta procura allegata alla memoria di costituzione depositata nel giudizio iscritto al n.1828/23 R.G. innanzi il Tribunale di Catania,

IN ESECUZIONE

- dell'Ordinanza emessa in data 24.1.2023 dal Tribunale di Catania, Terza Sez. Civile, rep. n.659/2023, depositata dal Giudice Designato Dr. Angelo Pappalardo nel giudizio iscritto al n.3188/2022 R.G. innanzi il medesimo Tribunale,

E

- dell'Ordinanza Collegiale emessa in data 22.6.2023 dal Tribunale di Catania, Terza Sez. Civile, rep. n.4180/2023, depositata dal Presidente del Collegio, Dr. Gaetano Cataldo, nel giudizio iscritto al n.1828/2023 R.G. innanzi il medesimo Tribunale, entrambe già notificate in data 20.7.2023 al Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), in persona del proprio presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Contrada Scoppo, pec: autostradesiciliane@posta-cas.it, P.Iva e C.F.: 01962420830, al quale è stato ordinato di pagare in favore dell'odierna istante la somma, complessivamente già liquidata nella citate sentenze, pari ad € 7.895,00 oltre spese generali, CPA ed IVA a titolo di spese legali ed € 290,00 per spese vive, nonché di provvedere agli interventi necessari al contenimento ed abbattimento del rumore, realizzando una idonea barriera fonoassorbente;

Quanto sopra premesso, il sig. Cardillo Giuseppe, in virtù ed in esecuzione delle predette ordinanze, mercé il presente atto,

INTIMA

al Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina (ME), Contrada Scoppo, pec: autostradesiciliane@posta-cas.it, P.Iva e C.F.: 01962420830, entro dieci giorni dalla notificazione del presente atto, sotto pena di esecuzione forzata, di provvedere agli

obblighi di fare indicati nelle citate ordinanze e di pagare la complessiva somma di € 12.368,03 (Euro dodicimilatrecesessantotto/03) comprensiva di spese ed interessi sino ad oggi maturati, così come di seguito meglio specificata:

- € 4.612,00 ✓ somma liquidata nell'Ordinanza del 24.1.2023, proc. n.3188/22 R.G. Trib CT; PACATA
- € 3.283,00 ^{OK} somma liquidata nell'Ordinanza del 22.6.2023, proc. n.1828/23 R.G. Trib CT;
- € 7.895,00 SUBTOTALE rifusione spese legali di cui alle sopracitate ordinanze;
- € 1.184,25 spese generali sulle predette spese legali ex art.2, D.M. n.55/2014;
- € 9.079,25 SUBTOTALE spese legali;
- € 213,92 per interessi legali maturati sino al 11.12.2023;
- € 363,17 CPA sulle sole spese legali liquidate;
- € 2.077,33 IVA sull'imponibile;
- € 290,00 ✓ per spese vive liquidate nell'Ord. 24.1.2023, proc. n.3188/22 R.G. Trib CT; PACATA
- € 12.023,67 SUBTOTALE spese ed accessori di legge sulle sopracitate ordinanze;
- € 236,00 ✓ per onorari del presente atto di precetto ex D.M. n.55/2014;
- € 35,40 ✓ per spese generali sugli onorari del presente atto di precetto ex D.M. n.55/14;
- € 10,86 ✓ per CPA sugli onorari del presente atto di precetto ex D.M. n.55/14;
- € 62,10 per IVA sull'imponibile del presente atto di precetto ex D.M. n.55/14;
- € 12.368,03 ✓ **TOTALE** somma complessivamente precettata.

*

Si avverte pertanto che in difetto del pagamento della predetta complessiva somma di € 12.368,03 (Euro dodicimilatrecesessantotto/03), oltre interessi maturandi ed ogni ulteriore spesa conseguente e necessaria che pure si precetta, nonché dell'esecuzione degli obblighi di fare di cui ai predetti titolo, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, infine, il predetto Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, P.Iva e C.F.: 01962420830, che ex art. 480, 2° comma, C.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di eventuale sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore.

Salvo ogni diritto.

Catania, li 11 dicembre 2023

Avv. Maria Donata Pennisi

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICA

Ai sensi dell'art.3bis L. n.53/1994 e ss.mm.

La sottoscritta Avv. Maria Donata Pennisi (Pec: mariadonata.pennisi@pec.ordineavvocaticatania.it Fax: 0952881416 - C.F.: PNNMDN79P41C351L), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Catania, con studio sito in Catania, Corso Italia n.92, in qualità di procuratore e difensore del Sig. CARDILLO Giuseppe, C.F.: CRDGPP77A23C351X, nato a Catania in data 23.01.1977 e residente in Mascali (CT), via Spiaggia n. 144, domiciliato presso il predetto difensore, in nome e per conto del quale, giusta procura *ad litem* rilasciata ai sensi dell'art.83 C.p.c. nel giudizio iscritto innanzi il Tribunale Civile di Catania al n. 3188/2022 R.G., ma anche nel successivo giudizio di reclamo iscritto al n. 1828/2023 R.G. innanzi il medesimo Tribunale, ai sensi del disposto della L. n.53/1994 e ss.mm., procede alla

NOTIFICA

1) al CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane, (C.F.: 01962420830 e P.IVA 01962420830), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, contrada Scoppo, all'indirizzo PEC autostradesiciliane@posta-cas.it, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC/ Reginde);

DELLA SEGUENTE COPIA INFORMATICA:

- **Atto di Precetto** in esecuzione dell'Ordinanza resa in data 24.1.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento cautelare iscritto al n. 3188/22 R.G. e dell'Ordinanza resa in data 22.6.2023 dal medesimo Tribunale nel successivo procedimento di reclamo iscritto al n. 1828/23 R.G. (nome file "Cardillo - CAS=Atto di Precetto.pdf.p7m")

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6, n.3, del DPCM 13.11.2014, attesto e dichiaro che il presente messaggio PEC, inviato dall'indirizzo del mittente: mariadonata.pennisi@pec.ordineavvocaticatania.it, oltre alla presente relata di notifica pure sottoscritta digitalmente, contiene in allegato:

1) il file "Cardillo - CAS=Atto di Precetto.pdf.p7m" con le seguenti caratteristiche:

File: **Cardillo - CAS=Atto di Precetto.pdf.p7m**

Dimensioni: 88043 byte

Riferimento temporale: Mar, 12 Dic 2023 09:53:42 UTC

Impronta Hash SHA256: 7413c00dce7186ebe6044d37fc4185e427906f491c7a4550c065720179a67660

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione all'atto di precetto in esecuzione del dell'Ordinanza resa in data 24.1.2023, rep. n.659/2023, dal Tribunale di Catania nel procedimento cautelare ex art.700 C.p.c. iscritto al n. 3188/2022 R.G. e dell'Ordinanza resa in data 22.6.2023, rep. n.4180/23, dallo stesso Tribunale nel successivo procedimento di reclamo iscritto al n. 1828/23 R.G.

ATTESTO

infine, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che gli atti allegati sopra descritti e notificati sono conformi agli originali e corrispondenti al documento informatico estratto dal fascicolo telematico, ovvero all'originale da me redatto e scansionato.

Catania, /i 12 dicembre 2023

F.to digitalmente

Avv. Maria Donata Pennisi

Fwd: Rimborso Spese legali e Imposta di registro Cardillo G.ppe RG 7053/2018



Maria Donata Pennisi <mariadonatapennisi@yahoo.it>

 Rispondi a tutti | 

Oggi, 10:04

ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it 

Inbox

Come concordato Le inoltro la pec già inviata.

Cordialità

Avv. Maria Donata Pennisi

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Maria Donata Pennisi <mariadonata.pennisi@pec.ordineavvocaticatania.it>

Oggetto: I: Rimborso Spese legali e Imposta di registro Cardillo G.ppe RG 7053/2018

Data: 10 gennaio 2024 09:24:36 Ora Italia

A: "Per conto di: ufficiocontenzioso@posta-cas.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Egr. Dott. Mangraviti,

come da Nostra conversazione telefonica, considerato l'importo di € 6.005,95 previsto dal Consorzio nel Decreto di liquidazione n. 631 del 29.12.2023, da Lei appena comunicatomi e relativo all'ordinanza n.3188/2022 (somma comprensiva di spese e cassa, ma al netto dell'IVA, nonché del rimborso della tassa di registro di € 200,00 relativa ad altra vicenda) e considerato altresì che tale importo sarà quindi a breve accreditato al mio assistito come da Lei anticipato, mercé la presente Le comunico, dopo aver sentito il mio assistito, che con riferimento all'altra ordinanza n.1828/2023, anch'essa pure oggetto del precetto notificato al CAS in data 12.12.2023, emetterò la relativa fattura dell'importo di € 5.348,57. *OK.*
Nello specifico, tale fattura sarà quindi comprensiva degli onorari maturati in virtù della predetta ordinanza n.1828/2023 emessa in data 22.6.2023 dal Tribunale di Catania (pari ad € 4.790,29 *✓ OK.* comprensiva di spese generali, iva e cpa), nonché di quelli relativi allo stesso atto di precetto (€ 344,36 *✓* comprensivi di spese generali, iva e cpa) e degli interessi maturati sino al 11.12.2023 (€ 213,92), *✓ OK.* tralasciando allo stato gli interessi medio tempore maturati e maturandi sino al soddisfo.

Resta inteso che l'IVA relativa agli onorari di cui all'ordinanza n.3188/2022, già oggetto del Decreto di liquidazione n.631 del 29.12.2023 sopracitato, sarà richiesta al CAS solo ed allorquando tali onorari verranno versati dal mio assistito e conseguentemente verrà emessa la relativa fattura.

Resta ovviamente inteso che, non appena liquidati, saranno a carico del CAS anche le spese di registrazione delle 2 ordinanze innanzi citate.

Infine, come da Sua gentile richiesta, Le fornisco per ogni evenienza i miei recapiti anche di telefono mobile che troverà indicati in calce alla presente.

Nel restare in attesa di Suo cortese riscontro, al fine di emettere la relativa fattura, l'occasione è gradita per porgerLe

Cordiali saluti

Avv. Maria Donata Pennisi



- Corso Italia, 92
95129 - CATANIA
ITALY
Tel./Fax: +39 0952881416
Cell.: +39 3476322746
Peo: mariadonatapennisi@yahoo.it
Pec: mariadonata.pennisi@pec.ordineavvocaticatania.it

Nota di riservatezza:

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo, secondo gli usi consentiti dal mittente e nel pieno rispetto della legge ed in particolare delle norme deontologiche ed a tutela della riservatezza.

Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.

Grazie per la collaborazione.

Reservation Note:

This e-mail is confidential and the message and any files transmitted with it may well also be legally privileged and is intended only for the person(s) to whom is addressed.

If you have received this email message in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy the original message without making a copy.

Thank you for your co-operation. Il giorno 9 gen 2024, alle ore 10:32, Ufficio Contenzioso <ufficiocontenzioso@posta-cas.it> ha scritto:

Gentile avvocato , a seguito della comunicazione del codice IBAN del Suo cliente ho predisposto il Decreto di Liquidazione n. 631 del 29/12/2023 di Euro 6.005,95 relativo sia al rimborso dell'Imposta di Registro sia al pagamento delle spese legali dell'ordinanza R.G.3188/22, ma che ancora non è stato liquidato dalla Ragioneria. Successivamente a tale provvedimento mi è stato consegnato l'Atto di Precetto da Lei notificato il 12/12/2023 (purtroppo siamo stati anche noi vittima dell'attacco informatico che ha colpito molte amministrazioni a livello nazionale nel mese di Dicembre e quindi anche il protocollo è rimasto bloccato). Sto predisponendo un nuovo atto di Liquidazione per le spese legali dell'ordinanza RG 1825/2023 e avrei necessità di sentirmi con Lei per concordare modalità ed importo da liquidare a saldo. Se mi fornisce un sup recapito mobile la contatterò quanto prima oppure può chiamarmi al n. 090-3711236. Distinti saluti.
Dott. Giuseppe Mangraviti